



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-03-2019	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA I.M.U. PER L'ESERCIZIO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **12:00** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Andreini Alfredo	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Falsini Erika	A
Rossi Alessandro	P	Faltoni David	P
Benelli Beatrice	P	Bobini Vasco	P
Bruno Nicoletta	P	Sereni Marinella	P
Francioni Virgilio	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede **Daniele Bruni** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale, Franco Caridi**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco

Premesso che in materia tributaria, l'autonomia impositiva degli enti locali si esplica, tra gli altri, anche con riferimento ai tributi di natura patrimoniale che colpiscono il possesso di beni immobili;

Ricordato che:

- per quanto concerne il possesso di beni, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 fu istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in seguito soppressa e sostituita dall'Imposta municipale propria (IMU), normata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201;
- l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare le spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art.1 comma 639 della legge 147/2013 ha fatto salva la previgente disciplina IMU;

Visto il regolamento comunale per l'imposta IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 08.04.2014, successivamente modificato e integrato con atto consiliare n. 18 del 1.7.2015, con atto consiliare n.16 del 29.04.2016 E con deliberazione consiliare n.20 del 30.03.2018;

Visti:

- il D.L. 47/2014 art. 9 bis concernente le abitazioni dei cittadini italiani non residenti e già pensionati nei propri paesi, iscritti all'AIRE;
- il combinato disposto del D.Lgs.504/1992 art.7 comma 1 e della legge 208/2015 art.1 comma 13 che, in materia di Imu sui terreni agricoli, ha comportato il ripristino dei criteri di cui alla circolare n.9/1993;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014;
- la Legge del 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
- la legge 11.12.2016 n.232 (legge di stabilità 2017);
- la legge n.145/2018 (legge di stabilità 2019);

Preso atto delle modifiche normative introdotte alla disciplina IMU, TASI e TARI dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n.208), con particolare riferimento al nuovo sistema di agevolazioni previste, ai fini Imu e Tasi, per i terreni agricoli ubicati in comuni qualificati come "montani", per gli immobili concessi in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta, per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Richiamate in proposito le seguenti disposizioni di cui alla legge n.208/2015:

- Comma 10 lettere b),c),d),e);
- Comma 13;
- Comma 15
- Commi 21,22,23,24;
- Commi 53 e 54;

Visti

- la legge 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall'art.27 c.8 della legge 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell' anno di riferimento;
- L'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscano al 1° gennaio dell' anno di riferimento;
- L'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;

Atteso che nel corso dell'esercizio 2018 sono intervenuti i seguenti provvedimenti di differimento del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali:

- D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2018 (proroga termine di approvazione bilanci al 28.02.2019);
- D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019 (ulteriore differimento al 31 marzo 2019);

Ritenuto adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che la definizione delle tariffe IMU abbia effetto retroattivo alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell'intervenuta proroga del termine per l'approvazione dei bilancio 2019;

Ricordato a tal proposito che:

- con l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 fu decretata la sospensione del potere di aumento dei tributi di Regioni ed Enti Locali;
- con l'art.1 comma 42 della legge n. 232/2016 il blocco dei tributi locali fu confermato per l'anno 2017, per cui risultava impedita qualsiasi manovra di aumento su tributi e addizionali;
- l'art.1 comma 37 lettera a) della legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), introducendo una modifica alla legge di stabilità 2016, estese al 2018 la sospensione del potere di aumento della pressione tributaria da parte degli enti locali;
- la sospensione del potere di inasprimento fiscale non è stata riproposta per l'esercizio 2019;

Verificato dunque che l'attuale contesto normativo di riferimento consentirebbe al Comune di Subbiano di aumentare le aliquote tributarie, in modo da accrescere la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili;

Ritenuto tuttavia non avvalersi di tale facoltà, in considerazione delle buone capacità di bilancio che connotano l'ente;

Ricordato che le aliquote IMU determinate per l'anno 2015 con atto consiliare n.15 del 01.07.2015, per l'anno 2016 con consiliare n.14 del 29.04.2016, e per gli anni 2017 e 2018 con consiliari n.6 del 30.01.2017 e n.16 del 30.03.2018, sono le seguenti:

- 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali soggette ad Imu;
- 8,5 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;
- detrazione dovuta per l'abitazione principale, per le categorie catastali soggette ad Imu, : euro 200,00;

Dato atto che:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati ai sensi delle disposizione del DL 4/2015, sono esenti da imposizione Imu in relazione all'appartenenza del Comune di Subbiano alla categoria dei *Comuni Montani*, sulla base delle risultanze Istat;
- i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti ai sensi delle disposizioni del DL 4/2015 in considerazione della qualificazione del territorio subbianese quale territorio montano, sulla base delle risultanze Istat emergenti da apposito elenco;

Visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 118/2011 come modificato con la consiliare n. 2/2010;
- lo Statuto Comunale come da ultimo modificato con la consiliare n. 2/2010;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi –norme di accesso –modificato da ultimo con l'atto di Giunta Comunale n. 21/2015;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con la consiliare n. 4/2013;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:

- dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- dal responsabile di ragioneria in ordine di regolarità contabile

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile dell'area finanziaria (Rossi Michela) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON votazione espressa in forma palese, il cui esito è di seguito riportato:

VOTANTI	n. 12
FAVOREVOLI	n. 7
ASTENUTI	n. 1 (<i>Bruno</i>)
CONTRARI	n. 4 (<i>Sereni – Bobini – Faltoni - Maggini</i>)

DELIBERA

1) Di confermare per il 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali non esenti ;

- 8,5 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) nonchè per i fabbricati di categoria catastale D e per le aree edificabili;
 - Detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nei casi non esenti: euro 200,00;
- 2) Di dare atto che i terreni agricoli sono esclusi da imposizione Imu, in considerazione dell'appartenenza del Comune di Subbiano alla categoria dei *Comuni Montani*, come individuati con circolare Ministero Finanze n.9/1993;
 - 3) Di dare altresì atto della non assoggettabilità ad Imu dei fabbricati riconosciuti ad uso strumentale all'attività agricola, catastalmente riconosciuti come tali;
 - 4) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze –Direzione federalismo fiscale secondo i termini temporali e le modalità stabilite dal D.L. 201/2011 art.13 comma 13 bis, come modificato dalla legge 208/2015 comma 10 lettera e);
 - 5) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con successiva separata e **medesima votazione**, espressa per alzata di mano.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Daniele Bruni

Il Segretario Comunale

Franco Caridi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 16-04-2019 al 01-05-2019 numero repertorio 386

Subbiano, li 16-04-2019

Segretario Comunale

Franco Caridi

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 16-04-2019

Segretario Comunale

Franco Caridi